

COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870



REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE HANNO SPORTO DENUNCIA NEI CONFRONTI DI ATTI DI ESTORSIONI E/O USURA

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 18/02/2016

Art. 1 - Finalità e destinatari del presente Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere l'impegno a sostegno della cultura della legalità intende istituire, in conformità a quanto disposto dalla alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di estorsione e/o usura.

2. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) *contributo annuo*, per un periodo di cinque anni dal momento della richiesta, nella misura massima dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dovuta dalla vittima, nelle sue componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI), della Tassa per l'Occupazione di Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP), dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP) e dei canoni idrici, **esenzione della compartecipazione dei servizi a domanda individuale e rimborso totale del costo del trasporto scolastico urbano ed extraurbano per la prole dell'imprenditore che ha sporto denuncia per i reati contemplati dal regolamento**, per gli importi annualmente iscritti a ruolo ovvero nelle liste di carico dell'Ente;

b) *piano di rientro*, con rateizzazione sino ad un massimo di cinque anni, per tributi ed entrate extratributarie locali pregressi, con la sola applicazione del saggio d'interesse legale.

Art. 2 - Condizioni per la concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al precedente articolo sono concesse a condizione che:

a) la vittima abbia fornito all'Autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste concessive, estorsive e/o usuraie;

b) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli art. 10 e 10 quater, comma 2, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

2. **La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma sarà accertata previa acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale.**

Art. 3 - Istanza, procedimento e concessione delle agevolazioni

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Regolamento è disposta, con deliberazione della Giunta Municipale, a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato, entro novanta giorni dall'avviso di conclusione dell'indagine o dal decreto di archiviazione.

2. L'istanza, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla documentazione probatoria indicata al precedente articolo 2, ovvero da idonea certificazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. **Per l'istruttoria delle istanze, è istituita un'apposita commissione composta dal Capo Settore dell'Ufficio Tributi con funzioni di presidenza, dal Capo Settore "Attività Produttive", con funzioni di responsabile del procedimento e dal Capo Settore dei "Servizi Idrici.**

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza nei lavori della commissione, è richiesta la presenza, a scopo consultivo, del Comandante della Polizia Locale, nonché del Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Misterbianco.
5. La commissione valuta le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione, nonché i presupposti rilevanti per la concessione delle agevolazioni. Ove necessario provvede alla richiesta di elementi informativi ed eventuale documentazione integrativa.
6. A conclusione dell'istruttoria, la commissione provvede a formalizzare alla Giunta Municipale motivata proposta di provvedimento per la concessione o il diniego delle agevolazioni richieste, informando il soggetto interessato dell'esito del procedimento.
7. La deliberazione della Giunta Municipale che concede le agevolazioni di cui al presente Regolamento perde efficacia e il contributo previsto non sarà liquidato nell'ipotesi in cui identica agevolazione dovesse essere riconosciuta da normativa statale o regionale o da provvedimento provinciale o di qualsiasi autorità. Nell'ipotesi in cui il riconoscimento dovesse essere solo parziale, l'agevolazione riconosciuta dal presente Regolamento si ridurrà automaticamente e in proporzione.

Art. 4 - Sanzioni

1. Al soggetto vittima delle azioni di cui al precedente articolo 1, che non abbia informato l'Autorità Giudiziaria o che è accusato del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, l'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento di esclusiva competenza necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la sanzione accessoria della revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche comunali.
2. La stessa sanzione accessoria di cui al precedente comma, è comminata agli autori delle azioni di cui al citato articolo 1 del presente Regolamento.
3. La predetta pena accessoria viene applicata a seguito di accertamento dei fatti con sentenza anche non definitiva.

Art. 5 - Copertura finanziaria

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) del presente Regolamento, sono iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da appositi stanziamenti di bilancio, nel rispetto dell'ordinamento contabile e compatibilmente con le norme sul contenimento della spesa pubblica.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti ai fini del presente Regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 7 - Entrata in vigore e norme finali

1. **Il Regolamento entrerà in vigore il 10° giorno successivo alla pubblicazione.**
2. Rientrano tra i beneficiari del presente Regolamento i soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso, hanno già presentato istanza d'accesso al fondo di solidarietà per le vittime del racket e dell'usura previsto dalle leggi in vigore.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili.